

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4704 del 22/09/2021
Oggetto	Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia, in comune di Modena (MO) - località Tre Olmi, per uso "irrigazione agricola" intestata all'AZIENDA AGRICOLA BACHELLI GIANLUCA - PROC. MO16A0071/21RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4823 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 – art. 36**

**PROC. MO16A0071/21RN01**

**DITTA: AZIENDA AGRICOLA BACCHELLI GIANLUCA**

**Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia, in comune di Modena (MO) - località Tre Olmi, per uso “irrigazione agricola”.**

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- la Legge Regionale 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 02/02/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 09/06/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015;
- la legge 07/08/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

premesso che:

- con Determinazione n. 3602 del 10/07/2017 è stata assentita, fino al 31/12/2021, alla ditta Azienda Agricola BACCHELLI GIUSEPPE, la concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia in comune di Modena (MO), loc.tà Tre Olmi, con una portata massima di **2,00 l/s** e per un quantitativo non superiore a **1.382,4 mc/anno** per uso irrigazione agricola;
- con Determinazione n. 5443 del 12/10/2017 è avvenuto il cambio di titolarità a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA BACCHELLI GIANLUCA della concessione sopra richiamata, a causa del decesso del precedente concessionario, senza null'altra variazione;
- con istanza in data 06/05/2021, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2021/71937 del 06/05/2021, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. BACCHELLI GIANLUCA, C.F. BCCGLC73D14F257K, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 3602/2017;

accertato che l'utenza di cui si chiede il rinnovo è così caratterizzata:

- prelievo da acqua superficiale;
- portata massima **2,00 l/s**;
- volume massimo **1.382,4 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile e si posiziona nel comune di Modena, loc.tà Tre Olmi, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 54 mappale 222, avente le seguenti coordinate geografiche:

UTM RER: X= 648.000 Y= 948.798, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato "Fiume Secchia":

considerato che:

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale SECCHIA – Fiume Secchia - codice 012000000000 12ER - non in stress idrico;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, punto 2), l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi del PdGPo 2015, Cap.3.3.4.- Prelievi, gli attingimenti o i prelievi discontinui o turnati;
- l'utenza richiesta risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- il richiedente rientra nella casistica disciplinata dagli artt. 36 e 27, comma 8, del R.R. 41/2001, per cui ha potuto continuare il prelievo sino all'adozione del presente atto nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione n. 3602/2017;
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola", di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

verificato, inoltre, che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo di concessione;
- in data 24/06/2021, l'importo dovuto come quota canone 2021, pari a **€ 12,17**;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere **assentita fino al 31/12/2026**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2021, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è l'IF, Angela Berselli, Responsabile dell'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede a Bologna, in Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede a Modena in Via P. Giardini n. 472/L, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede

### **la Dirigente D E T E R M I N A**

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta AZIENDA AGRICOLA BACCHELLI GIANLUCA, C.F. BCCGLC73D14F257K, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia – bacino SECCHIA – in comune di Modena (MO), per uso "**irrigazione agricola**", con una portata massima pari a **l/s 2,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 1.382,4** – Proc. MO16A0071/21RN01;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le

condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

- c) di stabilire che il rinnovo della concessione ai sensi della DGR n. 787/2014 è **valido fino al 31/12/2026**;
- d) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- e) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- f) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" ;
- g) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- h) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- i) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio Autorizzazioni Concessioni di Modena e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- j) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di ARPAE Modena  
Dr.ssa Barbara Villani

*Originale firmato digitalmente*

Allegato parte integrante

## **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Secchia rilasciato alla Ditta **AZ. AGR. BACHELLI GIANLUCA**, C.F. BCCGLC73D14F257K, con sede a Modena (C.A.P. 41123) - **codice procedimento MO16A0071/21RN01** (Sinadoc n. 14347/2021).

### **ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. Il prelievo avviene mediante pompa mobile, avente potenza pari a kW 85 e prevalenza pari a m 9, con tubo di pescaggio (opera di presa), del diametro di mm 12, posto direttamente nell'alveo del Fiume Secchia - bacino Secchia in Comune di Modena - Loc. Tre Olmi.
2. L'opera di derivazione si posiziona in Comune di Modena (MO), su terreno di proprietà del concessionario:
  - censito al fg. n. 54, mapp. n. 222 del NCT del comune di Modena (MO); coordinate UTM RER: X = 648.000; Y = 948.798 nel corpo idrico suddetto.

### **ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 2 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 1.382,40 m<sup>3</sup>/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso agricolo, per irrigare il seminativo posto a dimora su un terreno avente estensione pari a ha. 41,0.

Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre di ogni anno e la quantità concessa potrà essere prelevata nell'arco del periodo consentito, limitatamente a due giorni alla settimana, come di seguito elencati:

- **martedì ore 12:00 – 24:00**
- **venerdì ore 12:00 – 24:00**

3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'annualità 2021 ammonta a € **12,24**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il **31 marzo dell'anno** di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT

alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

#### **ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2026**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2021, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

#### **ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
3. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE**

##### **1. Dispositivo di misurazione**

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

##### **2. Cartello identificativo**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

##### **3. Variazioni**

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

##### **4. Sospensioni del prelievo**

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

##### **5. Deflusso minimo vitale**

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m<sup>3</sup>/s 1,49 (l/s 1490,0)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fiume Secchia. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente

nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

**6. Subconcessione**

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

**7. Cessazione dell'utenza**

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

**8. Responsabilità del concessionario**

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI**

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

**ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**